

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA TRIENNIO 2019-2021 – DISCIPLINA DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' – ANNO 2021

Premesso che:

- in data 20/06/2019 è stata sottoscritta l' ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente della Provincia di Perugia, relativo per il triennio 2019-2021;
- Il Presidente della Provincia di Perugia con propria deliberazione n.121 in data 2/07/2019, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI subordinatamente all'acquisizione del prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
- il collegio dei revisori in data 4/07/2019, come da verbale n.15, ha espresso parere favorevole sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d. lgs. 165 del 2001) nonché sull'ipotesi di C.C.D.I.;
- in data 09/07/2019 nella sede della Provincia di Perugia è stata sottoscritto in via definitiva il CCDI 2019-2021;
- l'articolo Art. 4 - Durata e validità - del predetto CCDI ai commi 2 e 3 prevede "Per la parte economica, con cadenza annuale possono essere rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo ai sensi dell'articolo 8 comma 1, secondo periodo, del CCNL 2016/2018. Le parti si riservano di integrare e/o modificare i contratti eventualmente stipulati con valenza pluriennale anche economica, al fine di assicurare una costante rispondenza delle discipline alle esigenze emergenti. La rinegoziazione di cui al comma 1 da luogo, su richiesta delle parti, alla sottoscrizione di specifico accordo che integra il presente CCDI.";
- l'articolo 11 - Destinazione e utilizzo- del medesimo CCDI prevede, tra l'altro, quanto segue : "4. Costituiscono oggetto di verifica annuale, in ogni caso, i criteri generali di distribuzione delle risorse decentrate disponibili, anche ai fini dei premi di miglioramento della produttività e dei servizi, in relazione al sistema di valutazione integrato del personale adottato dall'Ente, ai quali deve comunque essere destinata una quota del fondo adeguata a sostenere le politiche di costante mantenimento e di miglioramento dei servizi. La quantificazione effettiva delle risorse di cui al presente comma avviene, in ogni caso, previa verifica annuale delle quote del fondo comunque necessarie per dare copertura a tutti gli altri istituti applicati in sede decentrata.5. L'efficacia delle preintese negoziali resta comunque condizionata all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie nell'ambito del bilancio, anche pluriennale, di previsione nonché alla positiva certificazione del collegio dei revisori dei conti.";
- che con determinazione n. 543 del 3/3/2020 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'articolo 67 del CCNL 21/5/2018 e che sullo stesso è stato acquisito il preventivo parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale n.37 del 12/3/2020;
- che in data 29/9/2020 è stata sottoscritta in via di ipotesi l'integrazione al contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della Provincia di Perugia 2019-2021 in ordine alla disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per l' anno 2020 e seguenti;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n.134 del 6/10/2020 si è disposto di autorizzare, ai sensi del 6° comma dell'art.8 del CCNL del 21.5.2018

e dell'art.40 del D.Lgs. n.165/01, la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell' ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigenziale relativo alla distribuzione delle risorse decentrate per l'anno 2020, previa acquisizione del prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

- nel merito della predetta ipotesi è stato acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale n.56 del 14/10/2020;
- si è provveduto alla sottoscrizione definitiva della suindicata integrazione annuale al CCDI 2019/2021 in data 30/10/2020;
- la precitata integrazione annuale al CCDI 2019/2021 prevede, con specifico riferimento all'istituto delle specifiche responsabilità ed in considerazione del fatto che gli incarichi conferiti allo stato attuale hanno termine al 31/12/2020, che per l'anno 2021 la disciplina di cui trattasi formasse oggetto di successivo accordo e che, pertanto, gli incarichi potessero essere nuovamente attribuiti solo dopo la definizione delle risorse da destinare all'istituto in sede di contrattazione decentrata;
- con la medesima integrazione annuale al CCDI 2019/2021 si è, invece, già adottata la disciplina e disposto lo stanziamento per il 2021 di € 8.000,00 in relazione all'indennità di specifica responsabilità dei capo circolo;
- allo stato attuale non essendo intervenute disposizioni contrattuali ulteriori la consistenza complessiva del fondo 2021 è pari a quella del fondo 2020 e lo stanziamento complessivo annuale per il 2021 non supera quello previsto per il 2020 ed è confermato nell'importo di € 47.500,00;
- in data 26/1/2021 le parti hanno sottoscritto l'ipotesi di integrazione al CCDI 2019/2021 con riferimento alla disciplina per le specifiche responsabilità anno 2021;
- In data 19/2/2021 le parti in riunione da remoto, nel rispetto delle disposizioni inerenti il contrasto alla diffusione del Covid-19, hanno concordato la modifica parziale dei contenuti dell'accordo con riferimento ad una figura professionale;
- con deliberazione del Presidente della Provincia in data 23/2/2021, acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, si è autorizzata la delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del citato accordo con le modifiche concordate nell'incontro del 19/2/2021;

In data 24/2/2021 è stato sottoposto alle parti l'allegato accordo ai fini della sottoscrizione definitiva;

Dato atto che le delegazioni abilitate alla firma sono individuate come segue :

Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:

Dott. Stefano Mazzoni (Direttore Generale) - Presidente

Dott. Danilo Montagano (*Dirigente del Servizio Coordinamento funzioni generali*)

Dott. Alberto Orivietani (*Dirigente del Servizio Finanziario*)

R.S.U. ,

Organizzazioni sindacali territoriali :

- CGIL FP

- CISL FPS

- UIL FPL

Le parti sottoscrivono l'allegata integrazione al contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della Provincia di Perugia 2019-2021 al fine di dare tempestiva applicazione all'istituto delle specifiche responsabilità per l'anno

2021, e fermo restando quanto già disposto con il CCDI sottoscritto il 30/10/2020 in merito all'indennità di specifiche responsabilità dei capocircolo.

Art. 1 - Incarichi di specifica responsabilità (art.70 quinquies comma 1 ccnl 2016-2018)

In attuazione del CCNL del comparto "Funzioni Locali" del 21/05/2018 e fermo restando quanto previsto all'art.26 del CCDI 2019-2021 il presente CCDI disciplina l'attribuzione dei compensi per specifiche responsabilità assegnate ai dipendenti non titolari di posizione organizzativa, ovvero, in particolare le indennità corrisposte per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale appartenente alle categorie B, C e D, ai sensi dell'art. 70-quinquies, primo comma, del CCNL.

Al finanziamento del predetto istituto sono assegnate, per l'anno 2021, risorse pari a **35.000,00** euro annui; le eventuali economie che dovessero realizzarsi a valere sull'istituto di cui trattasi, anche in considerazione dei tempi di adozione degli atti di attribuzione per l'anno 2021, permangono nelle disponibilità del fondo delle risorse decentrate con destinazione alla remunerazione della performance individuale e collettiva.

La presente disciplina non si applica per l'esercizio di quei compiti o funzioni che costituiscono naturale esplicazione dell'attività lavorativa del dipendente e per le figure apicali dell'Ente titolari di posizioni organizzative e/o alta professionalità. Il riconoscimento dell'indennità per specifiche responsabilità è caratterizzato dall'esercizio di compiti specifici che comportino il conferimento di responsabilità che siano effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria.

Le "specifiche responsabilità" non coincidono con la "responsabilità del procedimento" atteso che lo svolgimento di questa attività è strettamente collegato al contenuto della declaratoria professionale, ovvero costituisce il normale oggetto delle loro attività e non comporta compiti aggiuntivi.

L'attribuzione delle specifiche responsabilità è subordinata all'adozione di Determinazione Dirigenziale motivata e con l'indicazione di uno specifico progetto che evidenzia un'attività "non ordinaria" come previsto dal CCNL.

L'incarico non può essere frazionato, deve essere annuale ed assegnato ad una singola unità lavorativa; sono esclusi frazionamenti tra più soggetti nel corso dell'anno, al di fuori dei casi di sostituzione per cessazione anticipata dell'incarico.

L'importo minimo attribuibile non può essere inferiore ad Euro 1.500,00 su base annua, tenuto conto dei tempi di attuazione dell'istituto per l'anno 2021 il suddetto importo annuo è rapportato ai mesi di effettiva attribuzione come risultante dalla relativa determinazione dirigenziale di affidamento.

L'importo massimo attribuibile aciascun Servizio non può superare Euro 6.000,00 al fine di garantire una equa distribuzione di risorse.

Nell'ambito di dette ulteriori responsabilità, viene effettuata una differenziazione dei compensi in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico, secondo quanto previsto dalla presente disciplina.

Gli incarichi che danno diritto all'indennità di specifiche responsabilità decadono al 31 dicembre di ogni anno solare, salvo proroga, sono rinnovabili, aggiornabili o revocabili in relazioni a possibili variazioni contrattuali o organizzative o nel caso in cui il dirigente che le ha conferito accerti inadempienze o risultati negativi, fermo restando, in tale ultimo caso, che la revoca deve avvenire con provvedimento motivato e previa assicurazione del principio del contraddittorio.

Il venir meno dei compiti o il mutamento della situazione lavorativa, anche a seguito di mobilità interna tra servizi dell'Ente, che ha comportato l'attribuzione dell'indennità di particolare responsabilità, implica l'automatica decadenza dalla posizione di "particolare responsabilità" e la contestuale perdita dell'indennità. Tali condizioni sono attestate dal dirigente del Servizio a cui il dipendente appartiene e sono comunicate

tempestivamente dal medesimo dirigente al Servizio cui compete la gestione del personale dell'Ente.

L'indennità è pertanto attribuita proporzionalmente ai giorni di effettivo esercizio della medesima.

L'indennità di specifiche responsabilità è attribuita mensilmente in proporzione al periodo di effettiva assunzione del relativo incarico, con conguaglio annuale per le eventuali riduzioni per periodi di assenza dovuti ad astensione facoltativa dal lavoro o in ogni caso di assenza prolungata (per assenza prolungata si intendono periodi pari o superiori a 30 giorni), fatti salvi i periodi di assenza relativi alla fruizione delle ferie.

Gli importi annuali dell'indennità attribuita sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale, indicato nel proprio contratto di lavori individuale.

L'importo dell'indennità liquidato mensilmente è pari al 60% dell'indennità totale, mentre il restante 40% viene liquidato a consuntivo previa attestazione del dirigente che ha conferito l'incarico in relazione all'effettivo e puntuale svolgimento delle attività e compiti comportanti il diritto all'indennità di cui trattasi.

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di una indennità per specifiche responsabilità.

Le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria B, C e D non titolare di posizione organizzativa ed i relativi compensi annui, non inferiori all'importo di € 1.500,00 e non superiori all'importo di 2.500,00 euro annui lordi, sono individuati secondo quanto previsto nei commi seguenti.

La differenziazione dei compensi annui è operata con riferimento ai compiti e/o incarichi previsti dal primo comma dell'art. 70-quinquies secondo i criteri sotto riportati :

Grado di competenza specialistica e professionale richiesta dalle attività da svolgere
Grado di responsabilità nella gestione delle relazioni interne e/o esterne
Grado di gestione e coordinamento di risorse umane
Grado di gestione di risorse strumentali
Grado di autonomia dei processi lavorativi.

Fermo restando quanto già disposto in ordine all'Indennità di specifiche responsabilità dei capocircolo, alla cui remunerazione è stata destinata con il CCDI 30/10/2020 la somma di € 8.000,00, al personale di categoria B-B3 assegnato al Servizio Gestione Viabilità che nell'anno 2021 è individuato in via eccezionale svolgente funzioni di supporto alla sorveglianza **ed al Capo Officina** è attribuita una specifica responsabilità commisurata alle risorse all'uopo calcolate in **€ 1.500,00** complessive annue.

La predetta indennità, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo, è attribuita nella misura massima annuale di € 300,00 cadauno, ed è cumulabile con l'indennità spettante ai capocircolo nel limite massimo annuale di € 700,00. La stessa è attribuita nei limiti e con le modalità previste dalla legge, dalla contrattazione nazionale e dai vigenti disciplinari. La predetta indennità annuale è corrisposta in unica soluzione al termine di ogni anno di riferimento previa comunicazione del Dirigente competente che provvederà a trasmettere, entro il mese di gennaio 2021, l'elenco del personale avente diritto alla predetta indennità con le relative decorrenze.

La parti concordano, inoltre, di destinare la somma di € **3.000,00** all'attribuzione di n. 3 "Specifiche Responsabilità" già individuate con D.D. 2707 del 05/11/2020 all'interno dell'Ufficio S.I.S. topografico e Geologico del Servizio Progettazione Viaria.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili l'individuazione di specifiche responsabilità potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni.

Tenuto conto, inoltre, di quanto disposto dall'articolo 26 del CCDI 2019/2021 "Individuazione delle posizioni di responsabilità", le procedure previste nel medesimo articolo saranno avviate tempestivamente dopo la sottoscrizione definitiva del presente accordo e completate entro 30 giorni dalla medesima.

Letto, confermato e sottoscritto:

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA :

f.to IL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Stefano MAZZONI

f. to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

- Dott. Danilo MONTAGANO

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE :

- **f.to** per la RSU - Auditore Concetto – Ficarelli Mirco – Fiordalisi Diego –
Luisa Casci
- **f.to** per CISL FP - Francesco Lezi
- **f.to** per la UIL F.P.L. - Cotani Stefano